



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Dott. Antonio Contu | Presidente |
| Dott.ssa Elisa Carnieletto | Referendario |
| Dott.ssa Tiziana Sorbello | Referendario (<i>relatore</i>) |
| Dott. Raffaele Giannotti | Referendario |
| Dott. Davide Nalin | Referendario |

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Esame rendiconti finanziari esercizi 2022, 2023 e 2024

Comune di Ardara

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. del 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visti l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli artt. 3 e 7 del decreto-

legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti»;

Viste le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) del Comune di Ardara (SS) sui rendiconti 2022-2023- 2024;

Visti gli esiti delle interlocuzioni istruttorie intercorse;

Vista la nota prot. n. 5082 dell'11 dicembre 2025 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

Vista l'ordinanza n. 19 dell'11 dicembre 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

Udito il relatore, referendario Tiziana Sorbello;

FATTO E DIRITTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha esaminato le relazioni-questionario sui rendiconti relativi agli esercizi 2022-2024 del Comune di Ardara (SS), effettuando, su taluni profili amministrativo-contabili, approfondimenti istruttori diretti all'acquisizione di chiarimenti e integrazioni.

Il contraddittorio funzionale alla emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148- bis, comma 3, TUEL – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, è stato instaurato con nota prot. cdc n. 4394 del 16 ottobre 2025 con la quale questa Sezione regionale di controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso in sede di analisi dei rendiconti, delle relazioni-questionario dell'organo di revisione del Comune di Ardara, inerenti agli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, nonché l'ulteriore

documentazione contabile disponibile in atti e trasmessa dall'Ente su BDAP richiedendo i necessari chiarimenti e informazioni.

Il Comune di Ardara, con nota del 10 novembre 2025, trasmessa a mezzo dell'applicativo Con.Te. ed acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data, prot. cdc n. 4747, ha fornito la documentazione e i chiarimenti richiesti.

In argomento, giova ricordare che la Corte dei conti, nell'esaminare i bilanci preventivi ovvero i rendiconti degli enti locali, è chiamata a verificare gli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di criticità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nell'esercizio di tale controllo, la competente Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, adotta, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di adottare idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità.

In assenza di tali interventi correttivi e qualora venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa per l'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato.

Di contro, ove le criticità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo appare funzionale a segnalare problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di garantire la sana gestione e di prevenire la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

In via preliminare, si evidenzia che l'Ente (abitanti n. 716 al 31.12.2023¹):

- non è in dissesto e non ha il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- non è da considerarsi strutturalmente deficitario (tabella parametri di deficitarietà strutturale);
- risulta aver correttamente adempiuto agli obblighi richiesti dalla BDAP.

L'Organo di revisione, nel corso del triennio in esame, dichiara di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

¹ Fonte ISTAT – Popolazione anagrafica al 31.12.2023 post censimento

Ciò premesso, si riportano di seguito gli esiti dei controlli effettuati sui conti consuntivi del Comune, rappresentando, per dovuta completezza, che quanto di seguito riportato non esaurisce i profili di criticità che possono essere presenti né comporta una valutazione positiva su aspetti non espressamente considerati.

La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive e ulteriori valutazioni in occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo si rammenta che *«il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie»* (Corte cost. sent. 5 marzo 2018, n. 49).

1. Rispetto dei termini del ciclo di bilancio.

È stato accertato che il Comune di Ardara ha rispettato in parte il termine per l'approvazione dei rendiconti all'esame, in quanto per l'esercizio 2022 l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è avvenuta in data 08 giugno 2023 con la deliberazione n. 16. I rendiconti per gli esercizi 2023 e 2024 sono stati invece approvati nei termini con deliberazione del Consiglio comunale, rispettivamente n. 1 del 30 aprile 2024 e n. 4 del 29 aprile 2025.

Sul punto la Sezione, preso atto del successivo rispetto del termine, ricorda che l'osservanza dei termini del ciclo di bilancio rappresenta un elemento necessario per la corretta gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

2. Equilibri di bilancio

La costruzione degli equilibri nel triennio in esame rispetta quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118/2011. In particolare, nel periodo considerato, il Comune di Ardara ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art.1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ed esplicitato nelle circolari MEF-RGS.

Parimenti positivi risultano gli equilibri di bilancio (W2) e gli equilibri complessivi (W3).

Gli equilibri degli esercizi in esame, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente su BDAP, sono riportati nelle seguenti tabelle.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

| | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (W= O+Z) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (O1+Z1) | 168.195,38 | 155.203,76 | 323.399,14 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 22.840,00 | 0,00 | 22.840,00 |
| W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (O2+Z2) | 142.355,38 | 155.203,76 | 297.559,14 |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto | -29.900,19 | 0 | -29.900,19 |
| W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (O3+Z3) | 172.255,57 | 155.203,76 | 327.459,33 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Equilibrio complessivo. Esercizio 2023

| | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (W= O+Z) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (O1+Z1) | 152.675,93 | 231.577,59 | 384.253,52 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio | 11.424,45 | 0 | 11.424,45 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (O2+Z2) | 141.251,48 | 231.577,59 | 372.829,07 |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto | 0,00 | 0 | 0,00 |
| W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (O3+Z3) | 141.251,48 | 231.577,59 | 372.829,07 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Equilibrio complessivo. Esercizio 2024

| | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (W= O+Z) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (O1+Z1) | 221.974,32 | 367.505,04 | 589.479,36 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio | 3.196,15 | 0,00 | 3.196,15 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 0,00 | 5.554,53 | 5.554,53 |
| W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (O2+Z2) | 218.778,17 | 361.950,51 | 580.728,68 |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto | -21.297,09 | 0 | -21.297,09 |
| W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (O3+Z3) | 240.075,26 | 361.950,51 | 602.025,77 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

3. Cassa vincolata

Nel triennio considerato, l'Ente non ha attivato anticipazioni di tesoreria, inoltre il Revisore ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa.

L'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è esposto nel prospetto seguente.

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Fondo cassa complessivo al 31.12 | 1.004.139,06 | 1.929.257,24 | 2.038.113,49 |
| di cui cassa vincolata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Percentuale di cassa vincolata sul fondo cassa finale | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su Relazione dell'Organo di Revisione 2024

Dall'analisi della tabella sopra riportata, emerge che il saldo di cassa dell'Ente è positivo in tutti gli esercizi esaminati; tuttavia, la medesima tabella non espone il valore della cassa vincolata nell'intero periodo considerato (2022-2024). A ciò si aggiunga che, dall'esame dei documenti contabili presenti su BDAP, è risultato che il Comune di Ardara è titolare di progetti finanziati da fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Ente, in risposta alle richieste dell'Ufficio istruttore, ha chiarito che *“Il comune di Ardara ha valorizzato il fondo cassa vincolata a partire dall'annualità 2023, con una consistenza al 31-12-2023 pari a € 422.879,65 e al 31-12-2024 pari a € 684.076,71 così come risulta dai rendiconti del Tesoriere”*.

L'analisi dei dati forniti dall'Ente ha consentito di verificare che, nonostante la cassa vincolata sia stata costituita negli esercizi 2023 e 2024, i relativi importi non sono stati riportati da parte dell'Organo di revisione nei Questionari e nelle rispettive Relazioni sulla gestione.

Inoltre, nella relazione al rendiconto 2024, l'Organo di revisione non fa alcun riferimento alla verifica del riallineamento della cassa vincolata alle nuove prescrizioni previste dall'art. 6, comma 6-octies, del decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024².

La Sezione rammenta, infine, che l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n.155/2024 - al fine di rafforzare il momento programmatico delle previsioni dei flussi di cassa aumentandone l'attendibilità e prevenire le crisi di liquidità - ha introdotto, a partire dal 2025, l'obbligo di approvazione da parte della Giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, del Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC) per gli enti locali. Quest'ultimo dovrà contenere stime trimestrali di incassi e pagamenti, comparabili con i flussi di cassa relativi allo stesso trimestre dell'anno -2 presenti su SIOPE.

² L'art. 6, comma 6-octies, dello stesso decreto-legge sopra richiamato ha previsto che la disciplina dei vincoli di cassa è limitata alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge (fatta eccezione per i vincoli di destinazione).

4. Il risultato di amministrazione: evoluzione e composizione.

Nel prospetto seguente trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel triennio 2022-2024.

| Risultato di amministrazione | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Esercizio | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | 1.049.990,88 | 1.004.139,06 | 1.929.257,24 |
| Riscossioni | 1.968.280,19 | 3.234.223,16 | 3.323.754,03 |
| Pagamenti | 2.014.132,01 | 2.309.104,98 | 3.214.897,78 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | 1.004.139,06 | 1.929.257,24 | 2.038.113,49 |
| Residui attivi | 1.848.078,24 | 2.184.942,00 | 2.086.229,40 |
| Residui passivi | 768.225,98 | 741.795,36 | 861.247,59 |
| FPV spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV spese capitale | 1.456.183,27 | 2.664.647,32 | 2.302.333,60 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) | 627.808,05 | 707.756,56 | 960.761,70 |
| Composizione del risultato di amministrazione | 2022 | 2023 | 2024 |
| Risultato di amministrazione formale (A) | 627.808,05 | 707.756,56 | 960.761,70 |
| Parte Accantonata | | | |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 31 dicembre | 83.799,89 | 89.326,34 | 68.029,25 |
| Fondo Contenzioso | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Altri Accantonamenti | 11.032,74 | 16.930,74 | 20.126,89 |
| Totale parte accantonata (B) | 109.832,63 | 121.257,08 | 103.156,14 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da legge o principi contabili | 68.575,26 | 0,00 | 5.554,53 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 125,25 | 125,25 | 33.528,99 |
| Vincoli derivanti da contrazione mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Vincoli | 0,00 | 0 | 0 |
| Totale parte vincolata (C) | 68.700,51 | 125,25 | 39.083,52 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 449.274,91 | 586.374,23 | 818.522,04 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

L'analisi del prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 evidenzia alcune dinamiche significative nella gestione finanziaria dell'Ente. In primo luogo, si registra un aumento del risultato di amministrazione formale dovuto principalmente all'incremento delle riscossioni, maggiori di quasi il 69% rispetto al 2022 e

all'aumento dei residui. Si segnala, inoltre, l'incremento dei vincoli derivanti da trasferimenti che passano da un valore pari a 125,25 euro nel 2022 e nel 2023 a 33.528,53 nel 2024.

Si evidenzia una forte e crescente incidenza della parte disponibile che, nel 2024, rappresenta l'85,20% del risultato di amministrazione. Nel corso del triennio l'utilizzo del risultato di amministrazione disponibile è stato destinato alla copertura di spese di investimento per una quota media di quasi il 46%³.

5. Fondo Pluriennale Vincolato

L'analisi dei questionari ha evidenziato l'assenza del FPV di parte corrente in tutto il triennio.

In sede di riscontro istruttorio, L'Ente ha riferito che *«non ha valorizzato il F.P.V. di parte corrente poiché non ricorre la fattispecie, in quanto non sono stati assunti impegni a carattere pluriennale a valere sull'annualità di riferimento e da reimputare ad esercizi successivi»*.

L'approfondimento istruttorio svolto dall'Ufficio ha evidenziato che la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, a seguito della determinazione di costituzione del fondo delle risorse decentrate, è intervenuta, per l'anno 2022, in data 15 dicembre 2022, il 21 dicembre 2023 con riferimento all'annualità 2023 e, infine, il 17 dicembre 2024 per il 2024⁴.

Di conseguenza, la Sezione ritiene doveroso ricordare che il principio contabile 4.2, al punto 5.2, prevede che *«Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.»*

Gli impegni sono, quindi, imputati all'anno in corso con riferimento alle obbligazioni da liquidare nell'esercizio e, all'anno successivo, per le obbligazioni che diverranno esigibili in

³ Le percentuali di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione per spese di investimento sono state pari al 54,87% nel corso del 2022 e al 54,09% nel corso del 2023. Nel 2024 tale percentuale è diminuita al 28,99% perché viene destinata una cifra pari a 209.070,60 euro alla salvaguardia degli equilibri (pari al 35,65% dell'avanzo disponibile).

⁴ La costituzione del Fondo produttività e la sua quantificazione è stata effettuata per ciascun anno con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 42 del 08.11.2022 per l'anno 2022 con imputazione dell'ammontare intero del fondo pari a 45.022,78 euro sul capitolo 1355 Bilancio 2022, n. 37 del 17.11.2023 per l'anno 2023 per un ammontare pari a 49.853,38 euro imputato sul capitolo 1355 bilancio 2023 e la n.19 del 14.11.2024 per l'anno 2024 con imputazione della somma di 49.037,32 euro sul capitolo 1355 bilancio 2024.

tale momento, di cui la *performance* (o produttività) costituisce l'esempio principale. La quota rinviata viene garantita dallo stanziamento di pari importo tramite il FPV⁵.

Come ribadito dal Giudice delle Leggi, dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata deriva la necessità di istituire il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri di bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (Corte cost. sentenza n. 6/2017).

La Sezione sottolinea come la rilevata criticità palesi l'assenza dell'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile che, funzionali al buon andamento, declinano in concreto la corretta imputazione delle poste contabili secondo i canoni dell'esigibilità e della necessaria correlazione alla scadenza dell'obbligazione, determinando quindi, nel caso di specie, l'assenza di un risultato univoco di amministrazione, nonché l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo (Corte cost., sent. n. 49/2018), tale da ledere «*l'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva*» e, in definitiva, il principio di «*trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge*» (Corte cost., sent. n. 274/2017).

La Sezione raccomanda la puntuale applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata nella costituzione del fondo pluriennale vincolato, indispensabile ai fini di un bilancio veritiero e corretto, riservandosi di verificarne l'applicazione in occasione dei controlli sui bilanci degli esercizi successivi.

6. Indebitamento.

Il Comune di Ardara, nel corso del triennio in esame, non ha effettuato operazioni di rinegoiazione mutui e ha rispettato il limite di indebitamento imposto dall'art. 204 del TUEL. Dal questionario 2023 - sezione IV, punto 13 - e dall'analisi dei residui, si evince che, nel corso dell'esercizio 2022, l'Ente ha contratto un nuovo prestito per un valore nominale

⁵ Cfr. Sez. reg. contr. Molise, delib. n. 15/2018/PAR

pari a 250.000,00 euro⁶ per l'acquisto di automezzi per la manutenzione e la pulizia delle strade. L'analisi dei documenti contabili ha consentito di rilevare errori e divergenze nei dati rappresentati.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, l'Ente ha confermato l'errata rappresentazione del debito residuo e dell'ammontare della quota rimborsata nel 2023: «Il Comune di Ardara, che aveva già un finanziamento con il M.E.F, ha contratto un nuovo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2022, pari a € 250.000,00, il quale è stato concesso dall'Ente medesimo in data 11 ottobre 2022 (come indicato nella figura sottostante) e il cui piano di ammortamento decorre dal 01/07/2023: la destinazione di tale finanziamento è finalizzata all'acquisizione di automezzi per la manutenzione e l'igiene della viabilità urbana. Relativamente alle discrasie segnalate, si evidenziano dei probabili errori materiali nella compilazione dei questionari da parte del Revisore Contabile, in quanto l'Ente è in possesso dei dati che la Cassa Depositi e Prestiti, relativamente alla situazione debitoria, ha comunicato periodicamente al Comune di Ardara (Allegati C, D, E, F, G)».

Si espone di seguito la tabella relativa all'evoluzione dell'indebitamento con gli importi corretti riscontrati dai prospetti di riepilogo annuale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:

Evoluzione indebitamento

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Residuo debito (+) | 24.359,06 | 265.490,03 | 253.172,89 |
| Nuovi prestiti (+) | 250.000,00 | | |
| Prestiti rimborsati (-) | 8.869,03 | 12.317,14 | 15.683,23 |
| Totale fine anno | 265.490,03 | 253.172,89 | 237.489,66 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati questionari 2022/2024

La Sezione raccomanda di monitorare la sostenibilità finanziaria del debito al fine di evitare che il costo del relativo servizio incida negativamente sugli equilibri di bilancio.

7. Gestione dei residui.

-Residui attivi.

⁶ Bilancio 2022 - Parte Entrata - capitolo n.380 accertamento n.35 del 31.12.2022 e Parte Spesa - capitolo n. 1421 impegno n.366 del 31.12.2022

Si rappresenta di seguito la situazione complessiva dei residui attivi nel triennio 2022- 2024 dai dati estratti dal BDAP e dalle relazioni allegate ai rendiconti:

| RESIDUI ENTRATE - TITOLI | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | residui attivi al 1/1 | 153.165,59 | 120.084,03 | 133.365,33 |
| | Riaccertamenti | -21,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Riscossioni | 64.411,17 | 39.820,11 | 63.632,02 |
| | % di Riscossione | 42,05% | 33,16% | 47,71% |
| | Residui dei residui | 88.732,72 | 80.263,92 | 69.733,31 |
| | Residui della gestione di competenza | 31.351,31 | 53.101,41 | 36.096,13 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 120.084,03 | 133.365,33 | 105.829,44 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | residui attivi al 1/1 | 267,40 | 55.539,31 | 148.941,54 |
| | Riaccertamenti | -267,40 | 0,00 | -800,00 |
| | Riscossioni | 0,00 | 51.030,08 | 141.321,31 |
| | % di Riscossione | 0,00% | 91,88% | 94,88% |
| | Residui dei residui | 0,00 | 4.509,23 | 6.820,23 |
| | Residui della gestione di competenza | 55.539,31 | 144.432,31 | 23.258,47 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 55.539,31 | 148.941,54 | 30.078,70 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | residui attivi al 1/1 | 6.129,51 | 34.681,07 | 39.858,94 |
| | Riaccertamenti | -4.209,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Riscossioni | 1.920,00 | 17.986,07 | 39.858,94 |
| | % di Riscossione | 31,32% | 51,86% | 100,00% |
| | Residui dei residui | 0,00 | 16.695,00 | 0,00 |
| | Residui della gestione di competenza | 34.681,07 | 23.163,94 | 16.001,73 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 34.681,07 | 39.858,94 | 16.001,73 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | residui attivi al 1/1 | 536.675,41 | 1.379.250,37 | 1.606.193,49 |
| | Riaccertamenti | 1.330,85 | -35.766,00 | 0,81 |
| | Riscossioni | 296.041,17 | 198.932,72 | 868.939,13 |
| | % di Riscossione | 55,16% | 14,42% | 54,10% |
| | Residui dei residui | 241.965,09 | 1.144.551,65 | 737.255,17 |
| | Residui della gestione di competenza | 1.137.285,28 | 461.641,84 | 1.026.057,81 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 1.379.250,37 | 1.606.193,49 | 1.763.312,98 |
| Titolo 6 Accensione prestiti | residui attivi al 1/1 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Riaccertamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riscossioni | 0,00 | 0,00 | 87.565,50 |
| | % di Riscossione | 0,00 | 0,00 | 35,03% |
| | Residui dei residui | 0,00 | 250.000,00 | 162.434,50 |
| | Residui della gestione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 250.000,00 | 250.000,00 | 162.434,50 |
| Titolo 9 | residui attivi al 1/1 | 24.913,11 | 8.523,46 | 6.582,70 |
| | Riaccertamenti | -9.488,35 | 0,00 | -569,49 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Entrate per conto terzi e partite di giro | Riscossioni | 9.286,62 | 2.065,83 | 0,00 |
| | % di Riscossione | 37,28% | 24,24% | 0,00% |
| | Residui dei residui | 6.138,14 | 6.457,63 | 6.013,21 |
| | Residui della gestione di competenza | 2.385,32 | 125,07 | 2.558,84 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 8.523,46 | 6.582,70 | 8.572,05 |
| Totale Titoli | residui attivi al 1/1 | 721.151,02 | 1.848.078,24 | 2.184.942,00 |
| | Riaccertamenti | -12.656,11 | -35.766,00 | -1.368,68 |
| | Riscossioni | 371.658,96 | 309.834,81 | 1.201.316,90 |
| | % di Riscossione | 51,54% | 16,77% | 54,98% |
| | Residui dei residui | 336.835,95 | 1.502.477,43 | 982.256,42 |
| | Residui della gestione di competenza | 1.511.242,29 | 682.464,57 | 1.103.972,98 |
| | Totale residui attivi al 31/12 | 1.848.078,24 | 2.184.942,00 | 2.086.229,40 |

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Bdap

Nel triennio in esame, la Sezione rileva, a livello aggregato, un andamento altalenante dell'ammontare dei residui attivi, caratterizzato da un incremento nell'esercizio 2023 e una successiva riduzione nell'esercizio 2024, spinta anche dalla maggiore percentuale di riscossione (che passa dal 16,77%, nel 2023, al 54,98% nell'esercizio 2024). Ciononostante, l'ammontare dei residui attivi presenti al 31 dicembre 2024 supera di quasi due terzi il valore presente nel 2022. Tale andamento è influenzato principalmente dal Titolo IV. Si conferma, inoltre, la presenza di residui vetusti che appartengono al Titolo I, al Titolo IV e al Titolo IX. I residui del Titolo IV rappresentano complessivamente l'84,52% del totale dei residui attivi al 31.12.2024 e oltre i due terzi dei residui antecedenti il 2022.

Per quanto riguarda il Titolo I, tutti i residui sono costituiti esclusivamente da TARI non riscossa relativa alle liste di carico dagli esercizi da 2018 al 2024.

A seguito di specifica richiesta da parte dell'Ufficio istruttore, l'Ente ha riferito che «Per quanto concerne le azioni che l'Ente ha intrapreso per evitare il continuo e progressivo aumento dei residui attivi, si precisa che sono stati riscossi tutti i residui vetusti e che:

- **Titolo I:** si persegue l'obiettivo di un'ulteriore riduzione del "tax gap" attraverso un'intensificazione delle attività di accertamento e di accelerazione della riscossione coattiva dei crediti tributari ancora esigibili;
- **Titolo IV:** gli Enti finanziatori stanno procedendo con la progressiva erogazione delle somme per le quali il Comune di Ardara vanta titolo."

- Residui passivi

La gestione dei residui passivi nel triennio 2022-2023-2024 è esposta nella tabella che segue:

| RESIDUI USCITE - TITOLI | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | residui passivi al 1/1 | 295.376,30 | 341.547,36 | 357.637,49 |
| | Riaccertamenti | -1.724,60 | -3.234,67 | -38.808,41 |
| | Pagamenti | 205.890,87 | 217.254,20 | 232.760,43 |
| | % di Pagamento | 69,70% | 63,61% | 65,08% |
| | Residui dei residui | 87.760,83 | 121.058,49 | 86.068,65 |
| | Residui della gestione di competenza | 253.786,53 | 236.579,00 | 242.101,83 |
| | Totale residui passivi al 31/12 | 341.547,36 | 357.637,49 | 328.170,48 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | residui passivi al 1/1 | 264.805,65 | 418.932,73 | 376.195,49 |
| | Riaccertamenti | -5.181,26 | -6.132,73 | -2.251,50 |
| | Pagamenti | 206.233,62 | 123.782,19 | 172.541,11 |
| | % di Pagamento | 77,88% | 29,55% | 45,86% |
| | Residui dei residui | 53.390,77 | 289.017,81 | 201.402,88 |
| | Residui della gestione di competenza | 365.541,96 | 87.177,68 | 325.981,80 |
| | Totale residui passivi al 31/12 | 418.932,73 | 376.195,49 | 527.384,68 |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | residui passivi al 1/1 | 13.135,86 | 7.745,89 | 7.962,38 |
| | Riaccertamenti | -4.188,54 | -143,59 | -2.905,15 |
| | Pagamenti | 1.345,02 | 0,00 | 0,00 |
| | % di Pagamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Residui dei residui | 7.602,30 | 7.602,30 | 5.057,23 |
| | Residui della gestione di competenza | 143,59 | 360,08 | 635,20 |
| | Totale residui passivi al 31/12 | 7.745,89 | 7.962,38 | 5.692,43 |
| Totale Titoli | residui passivi al 1/1 | 573.317,81 | 768.225,98 | 741.795,36 |
| | Riaccertamenti | -11.094,40 | -9.510,99 | -43.965,06 |
| | Pagamenti | 413.469,51 | 341.036,39 | 405.301,54 |
| | % di Pagamento | 72,12% | 44,39% | 54,64% |
| | Residui dei residui | 148.753,90 | 417.678,60 | 292.528,76 |
| | Residui della gestione di competenza | 619.472,08 | 324.116,76 | 568.718,83 |
| | Totale residui passivi al 31/12 | 768.225,98 | 741.795,36 | 861.247,59 |

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Bdap

Si evidenzia un aumento dei residui passivi dovuto in modo particolare alla riduzione della percentuale di pagamento che passa dal 72,12%, nel 2022, al 54,64% nel 2024. Inoltre, la percentuale di residui pregressi è pari al 34% (292.528,76 euro) dei residui totali presenti 31.12.2024, costituita da residui appartenenti principalmente al Titolo II- Spese in c/capitale. Sul punto, l'Ente ha riferito che *«I residui passivi mantenuti, compresi quello relativo all'annualità 2018, afferiscono a prestazioni di servizi rese, ma non ancora pagate, per le quali l'Ufficio competente ha confermato l'esigibilità. Tra le azioni intraprese per evitare il continuo e progressivo aumento dei residui passivi, si annovera l'implementazione, dall'anno 2024, di una nuova procedura informatica per velocizzare la liquidazione delle fatture elettroniche, che consente di ridurre i tempi di pagamento. Inoltre, in sede del prossimo riaccertamento ordinario, si provvederà ad un nuovo controllo analitico per verificare la permanenza dell'esigibilità di tutte le somme iscritte a residuo»*.

Al riguardo, la Sezione segnala l'importanza di migliorare la gestione dei residui, con particolare riferimento a quelli vetusti, in relazione alla loro rilevanza ai fini della salvaguardia dell'equilibrio e della corretta determinazione e veridicità del risultato di amministrazione.

I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art.186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali precedenti disavanzi di amministrazione o di gestione (art.193 Tuel).

Si invita l'Ente a vigilare costantemente sulla gestione dei residui, con particolare attenzione alla presenza di residui maturati in annualità pregresse, attivando e curando le necessarie procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni (debitorie o creditorie), con puntuale riscontro delle ragioni del loro mantenimento al fine di attuare tutte le misure necessarie per neutralizzarli.

A tale proposito, il Collegio si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui in relazione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento.

8. Capacità di riscossione e Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La scarsa capacità di riscossione dell'Ente viene riscontrata anche dall'analisi della tabella dei parametri deficitari, dove il parametro P2 - Indicatore 2.8, che rappresenta l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di cassa di parte corrente, è minore del 22% per tutto il triennio 2022/2024. Sebbene tutti gli altri parametri siano negativi e pertanto il Comune di Ardara non risulti Ente strutturalmente deficitario, è da rilevare la sua scarsa autonomia finanziaria.

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| (+) E.1.01.00.00.000 - Tributi (Incassi c/competenza) | 125.919,07 | 120.039,24 | 142.947,79 |
| (-) E.1.01.04.00.000 - Compartecipazioni di tributi (Incassi c/competenza) | | | |
| (+) E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie (Incassi c/competenza) | 68.298,08 | 80.507,88 | 61.721,92 |
| (+) E.1.01.00.00.000 - Tributi (Incassi c/residui) | 60.715,34 | 38.013,97 | 63.632,02 |
| (-) E.1.01.04.00.000 - Compartecipazioni di tributi (Incassi c/residui) | - | | |
| (+) E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie (Incassi c/residui) | 1.920,00 | 17.986,07 | 39.858,94 |
| totale numeratore | 256.852,49 | 256.547,16 | 308.160,67 |
| (+) Stanziamenti Definitivi di cassa Entrate Titolo 1 | 460.203,61 | 427.122,05 | 372.222,36 |
| (+) Stanziamenti Definitivi di cassa Entrate Titolo 2 | 1.243.246,28 | 1.331.838,01 | 1.552.559,13 |
| (+) Stanziamenti Definitivi di cassa Entrate Titolo 3 | 146.110,69 | 173.073,89 | 213.900,99 |
| totale denominatore | 1.849.560,58 | 1.932.033,95 | 2.138.682,48 |
| valore parametro P2 | 13,89% | 13,28% | 14,41% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Si evidenzia, inoltre, come il processo di riscossione sia strettamente collegato alla formazione e quantificazione del FCDE di cui di seguito si illustra la percentuale di accantonamento per il triennio in esame:

Composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022

| Titolo - Tipologia | Residui attivi formati nell'esercizio 2022 (a) | Residui attivi esercizi precedenti (b) | Totale residui attivi (c) = (a) + (b) | Importo minimo del fondo (d) | Fondo crediti di dubbia esigibilità (e) | % di accantonamento al FCDE (f) = (e) / (c) |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 31.351,31 | 88.732,72 | 120.084,03 | 83.799,89 | 83.799,89 | 69,78% |
| Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti | 55.539,31 | - | 55.539,31 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 3: Entrate extratributarie | 34.681,07 | - | 34.681,07 | | | 0,00% |
| Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.137.285,28 | 241.965,09 | 1.379.250,37 | | | 0,00% |
| Totale Titolo 5: Entrate da riduzione attività finanziarie | | | | - | | 0 |
| Totale generale | 1.258.856,97 | 330.697,81 | 1.589.554,78 | 83.799,89 | 83.799,89 | 5,27% |
| di cui FCDE in c/capitale | 1.137.285,28 | 241.965,09 | 1.379.250,37 | | | |
| di cui FCDE di parte corrente | 121.571,69 | 88.732,72 | 210.304,41 | 83.799,89 | 83.799,89 | 39,85% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bda

Composizione Fondo crediti dubbia esigibilità 2023

| Titolo - Tipologia | Residui attivi formati nell'esercizio 2023 (a) | Residui attivi esercizi precedenti (b) | Totale residui attivi (c) = (a) + (b) | Importo minimo del fondo (d) | Fondo crediti di dubbia esigibilità (e) | % di accantonamento al FCDE (f) = (e) / (c) |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 53.101,41 | 80.263,92 | 133.365,33 | 89.326,34 | 89.326,34 | 66,98% |
| Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti | 144.432,31 | 4.509,23 | 148.941,54 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 3: Entrate extratributarie | 23.163,94 | 16.695,00 | 39.858,94 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale | 461.641,84 | 1.144.551,65 | 1.606.193,49 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 5: Entrate da riduzione attività finanziarie | | | | | | 0 |
| Totale generale | 682.339,50 | 1.246.019,80 | 1.928.359,30 | 89.326,34 | 89.326,34 | 4,63% |
| di cui FCDE in c/capitale | 461.641,84 | 1.144.551,65 | 1.606.193,49 | - | - | |
| di cui FCDE di parte corrente | 220.697,66 | 101.468,15 | 322.165,81 | 89.326,34 | 89.326,34 | 27,73% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Composizione Fondo crediti dubbia esigibilità 2024

| Titolo - Tipologia | Residui attivi formati nell'esercizio 2024 (a) | Residui attivi esercizi precedenti (b) | Totale residui attivi (c) = (a) + (b) | Importo minimo del fondo (d) | Fondo crediti di dubbia esigibilità (e) | % di accantonamento al FCDE (f) = (e) / (c) |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 36.096,13 | 69.733,31 | 105.829,44 | 68.029,25 | 68.029,25 | 64,28% |
| Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti | 23.258,47 | 6.820,23 | 30.078,70 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 3: Entrate extratributarie | 16.001,73 | - | 16.001,73 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.026.057,81 | 737.255,17 | 1.763.312,98 | - | - | 0,00% |
| Totale Titolo 5: Entrate da riduzione attività finanziarie | | | | | | 0 |
| Totale generale | 1.101.414,14 | 813.808,71 | 1.915.222,85 | 68.029,25 | 68.029,25 | 3,55% |
| di cui FCDE in c/capitale | 1.026.057,81 | 737.255,17 | 1.763.312,98 | - | - | |
| di cui FCDE di parte corrente | 75.356,33 | 76.553,54 | 151.909,87 | 68.029,25 | 68.029,25 | 44,78% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Da quanto sopra riportato, si evince una congrua percentuale di accantonamento al FCDE tenuto conto delle riscossioni del triennio 2022-2024, così come riscontrato dai dati presenti sulla BDAP e dalle tabelle presenti nelle relazioni dell'Organo di revisione che illustrano l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle entrate soggette ad accantonamento a FCDE.

In tutto il triennio è accantonata solo la quota relativa alla TARI, mentre sono stati del tutto esclusi dal procedimento di svalutazione mediante FCDE i residui attivi dei titoli II, III e IV, nonostante per questi ultimi vi fossero poste mantenute a residuo anche da oltre cinque anni.

In sede di riscontro istruttorio, il Comune ha riferito che «*le entrate escluse dalla determinazione del calcolo sono relative a somme che l'Ente ha sempre riscosso in misura pressoché integrale*».

Con specifico riferimento al Titolo IV, i residui presenti al 31.12.2024 si riferiscono totalmente a Contributi da Amministrazioni pubbliche (sia statali che regionali) e quelli antecedenti il 2021 sono esposti in dettaglio nella tabella seguente:

Anno 2024 - Composizione Residui Attivi - Titolo IV esercizi anno 2020 e precedenti

| Capitolo | Accertamento n. | Causale operazione | Importo |
|----------|-------------------|---|-----------|
| 25 | 24 del 31.12.2013 | Contributo Regionale per redazione Piano Paesaggistico | 6.025,04 |
| 330 | 19 del 31.12.2019 | Contributo Regionale per Cantiere Lavoras | 14.653,13 |
| 226 | 19 del 31.12.2020 | Contributo Regione per manutenzione ordinaria pulizia corsi d'acqua | 1.186,16 |

| | | | |
|--|-------------------|--|------------------|
| 353 | 29 del 31.12.2020 | Contributo Regione LR 1/2018 per messa in sicurezza palestra | 28.111,98 |
| Totale residui 2020 e anni precedenti Titolo IV | | | 49.976,31 |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Dall'esercizio 2021 i residui attivi del Titolo IV sono costituiti da Contributi provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal PNRR, nonché da altri contributi derivanti da leggi regionali.

Si riscontra ancora un'errata rappresentazione, da parte dell'Organo di revisione, della tabella presente nel questionario al rendiconto 2022 alla "Sezione II - Dati contabili: Entrate - n.35. Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio", in quanto viene riportato solo il valore dei residui iniziali per ciascun anno, senza le rispettive riscossioni e le percentuali. Inoltre, tali valori parziali vengono rappresentati in corrispondenza dell'IMU, ma si riferiscono alla TARSU/TARI.

9. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione

L'Organo di revisione evidenzia l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento soltanto per l'esercizio 2023, sia nella parte appositamente dedicata nei Questionari che nelle rispettive Relazioni allegate al rendiconto. Dai dati contabili analitici presenti sulla BDAP, tuttavia, è possibile reperire tali informazioni per tutto il triennio, che si espongono nelle tabelle seguenti:

Anno 2022 - Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento

| Lotta all'evasione 2022 | Accertamenti | Riscossioni | FCDE Accantonato Competenza Esercizio 2023 | FCDE Rendiconto 2023 | Percentuale di riscossione |
|---|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| Recupero evasione IMU/TASI | 2.652,64 | 2.652,64 | 0 | 0 | 100,00% |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione altri tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE | 2.652,64 | 2.652,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Anno 2023 - Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento

| Lotta all'evasione 2023 | Accertamenti | Riscossioni | FCDE Accantonato Competenza Esercizio 2023 | FCDE Rendiconto 2023 | Percentuale di riscossione |
|----------------------------|--------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| Recupero evasione IMU/TASI | 7.996,47 | 7.996,47 | 0 | 0 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|----------|----------|------|------|---------|
| Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione altri tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTALE | 7.996,47 | 7.996,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

Fonte: Questionario Rendiconto 2023 – Sezione II- punto 47

Anno 2024 – Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento

| Lotta all'evasione 2024 | Accertamenti | Riscossioni | FCDE Accantonato Competenza Esercizio 2024 | FCDE Rendiconto 2024 | Percentuale di riscossione |
|--|--------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| Recupero evasione IMU/TASI | 2.636,86 | 2.636,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recupero evasione altri tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 2.636,86 | 2.636,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

L'analisi dei prospetti sopra riportati evidenzia l'assenza di accertamenti e riscossioni in relazione a "TARSU/TIA/TARES/TARI", COSAP/TOSAP" e agli "altri tributi".

La Sezione evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività efficiente di contrasto all'evasione tributaria, che garantisca, al tempo stesso, comportamenti virtuosi dei contribuenti e l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 163/2024).

Sul piano costituzionale, occorre altresì aggiungere che *«partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (ex art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse»* a ciascuna Amministrazione locale; invero, *«dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione dell'ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'Organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale*

illiceità di qualsiasi azione o omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi» (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, del. n. 268/2021). Inoltre, la cura delle entrate è essenziale «condizione di vita per la comunità», al punto da esprimere un interesse «protetto dalla Costituzione (art.53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale» (Corte Cost. n. 45/1963). Pertanto, anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante dalle imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo da parte di altri (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., del. 8 aprile 2021, n.4)» (Corte Cost., sent. n. 120/2021). Secondo la giurisprudenza contabile, inoltre, il mancato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in sede dei futuri controlli sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

10. Organismi partecipati

L'Ente possiede un'unica partecipazione, diretta, nella società Abbanoa S.p.A. per una quota dello 0,0203295% del capitale sociale. Possiede anche una quota consortile presso l'EGAS pari allo 0,08038%.

Nei questionari al rendiconto l'Organo di revisione dichiara che ogni anno è stata effettuata la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 cc.1 e 3 del TUSP.

Dall'analisi della documentazione presente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, si riscontra che il Consiglio Comunale con le Deliberazioni n. 41 del 29/12/2022, n. 37 del 19/12/2023 e n.15 del 30.12.2024, ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Nei questionari, inoltre, l'Organo di revisione afferma che l'Ente ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati (art.11, comma 6, lett. j) del d.lgs.118/2011) ma, a tal proposito, non si riporta alcun riferimento documentale. Dal sito dell'EGAS⁷ si riscontra, nel 2022, un debito pari a 16.720,84 euro nei confronti del Comune di Ardara.

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha rappresentato che *«per quanto concerne i rapporti creditori e debitori dell'Ente con gli organismi partecipati, l'indicazione per l'anno 2023 dell'avvenuta conciliazione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. 118/2011, è da attribuire ad un errore materiale nella compilazione del questionario. Invero si ritiene che la fattispecie non sia applicabile, come indicato nei questionari degli anni 2022 e 2024, in quanto il Comune di Ardara (neppure tenuto alla redazione del bilancio consolidato) detiene solamente una partecipazione esigua in ragione dello 0,0008057% nei confronti della Società Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per la Sardegna, con la quale non ha in essere rapporti debito-credito relativi all'attività Istituzionale dell'Ente, ma esclusivamente rapporti contrattuali per le forniture di utenze idriche del Comune, i cui costi sono iscritti in bilancio fra le spese correnti»*.

In relazione ai rapporti tra ente e i propri organismi partecipati, la giurisprudenza contabile ha osservato che *«la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde [...] all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è pertanto fattore non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche»* (Sezione reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 41/2024/PRSE).

La Sezione invita il Comune di Ardara ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire la costante e tempestiva verifica dei crediti e dei debiti con i propri organismi partecipati,

⁷ Rendiconto dell'esercizio 2022. Allegato B alla nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori al 31.12.2022 intercorrenti tra l'EGAS, i Comuni e le Province.

assumendo senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito ai rapporti tra enti e società partecipate, la Sezione evidenzia che l'adempimento normativo in questione, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come *«gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La già menzionata informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione»* (Corte dei conti, Sez.reg. contr. Emilia- Romagna, deliberazione n. 47/2021).

Si invitano, pertanto, l'Ente e l'Organo di revisione ad assicurare sempre il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento.

11. Errori nella compilazione dei questionari e delle relazioni

Dall'esame dei questionari e delle relazioni, e dall'istruttoria svolta, sono emersi, come sopra rappresentato, errori e discrasie nella compilazione da parte dell'Organo di revisione, con particolare riguardo a:

- cassa vincolata;
- indebitamento;
- andamento della riscossione in conto residui;
- conciliazione dei rapporti debitori e creditori con gli organismi partecipati.

La Sezione, alla luce di quanto innanzi descritto, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia al preliminare dovere di rendere informazioni 'verificate' e corrispondenti ai dati effettivi. Si raccomanda, pertanto, al revisore di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna segnala al Comune di Ardara la sussistenza delle criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di realizzare azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Ardara.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore

Tiziana Sorbello

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2025.

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Anna Angioni